CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE a Mecspe

Additive Manufacturing, Automazione e Robotica, Controllo e Qualità, Elettronica Italia, Eurostampi - Plastica, Gomma e Compositi, Fabbrica Digitale, Logistica, Macchine e Utensili, Macchine Lavorazione Lamiera, Materiali non Ferrosi e Leghe, Power Drive, Subfornitura Meccanica, Trattamenti e Finiture.

N.B. - Per Organizzatore si intende la società Senaf srl con sede legale in Via Eritrea 21 - 20157 Milano che organizza presso il quartiere fieristico di Bologna Fiere le manifestazioni denominate: Mecspe, Macchine Utensili, Trattamenti e Finiture, Macchine Lavorazione Lamiera, Automazione e Robotica, Controllo e Qualità, Logistica, Fabbrica Digitale, Power Drive, Elettronica Italia, Subfornitura Meccanica, Eurostampi - Plastica, Gomma e Compositi, Additive Manufacturing, Materiali non Ferrosi e Leghe che si svolgeranno dal 3 al 5 marzo 2027. Per Fiere si intende Bologna Fiere S.p.A. con sede legale in Via Della Fiera 20, Bologna. I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dall'Organizzatore o Fiere, i quali, comunque, indipendentemente da tale protezione, sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione dell'Organizzatore e/o di Fiere.

ART. 1 - AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come espositori: A) le aziende italiane o estere che espongano i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. B) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. C) I concessionari, gli agenti o i rappresentanti generali, qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione o solo nel caso in cui documentino per iscritto che esse sono autorizzate a presentare alla rassegna in oggetto i prodotti ed i servizi dell'azienda costruttrice. I rappresentanti generali dovranno allegare al documento di partecipazione copia dei mandati. L'Organizzatore si riserva di chiedere ai rappresentanti concessionari, agenti, la documentazione comprovante la loro posizione verso la ditta produttrice e di procedere in forma diretta a tutti gli accertamenti del caso. I rappresentanti o concessionari o agenti di ditte nazionali o estere partecipanti alle manifestazioni, senza essere autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore che si riserva di decidere insindacabilmente circa l'accettazione dei documenti di partecipazione o la permanenza in fiera. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. L'Organizzatore, ricevuto il documento di partecipazione da parte dei potenziali espositori (il quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile), può decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto dello stesso, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e, contestualmente, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione o al rifiuto del documento di partecipazione verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori, esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale dei documenti di partecipazione, importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti o attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere

opportuna la non accettazione del documento di partecipazione, ecc.). Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'espositore pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento del documento di partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere all'Organizzatore i motivi di tale esclusione e l'Organizzatore, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, sarà tenuto a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto del documento di partecipazione. In caso di esclusione, l'espositore pretermesso avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi o altro a qualsiasi titolo. Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane o estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con Bologna Fiere o l'Organizzatore e sue società controllate o controllanti ovvero siano insolventi nei suoi confronti.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

La presentazione del documento di partecipazione – che deve pervenire entro il 27/11/2026 debitamente, sottoscritto e controfirmato, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali", del "Fascicolo Tecnico - normativa per la partecipazione alla rassegna", del "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Sottoscrivendo il documento di partecipazione l'Espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi al contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel "Fascicolo Tecnico" e nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" comprendenti: date e orari, dotazioni, disposizioni generali, moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. Il documento di partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai l'Organizzatore e/o Fiere che hanno la facoltà di integrare, modificare e annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Le presenti condizioni generali trovano applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge inderogabili. Inoltre, è facoltà della Fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento del documento di partecipazione e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere espositori dei quali l'Organizzatore gli abbia comunicato l'inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, e in difetto sarà solidamente tenuto verso l'Organizzatore all'adempimento delle suddette prescrizioni e obbligazioni. Tutti gli espositori italiani sono tenuti a documentare la propria iscrizione al Registro delle ditte della C.C.I.A.A. della rispettiva Provincia. Le tariffe di partecipazione sono: entro il 29/05/2026 quota di iscrizione 600 +Iva, quota di partecipazione € 220 +Iva al m2, in area libera un lato libero con maggiorazione del 8% per ogni lato libero aggiuntivo. Per le adesioni pervenute dopo il 29/05/2026 quota di iscrizione 600 +Iva, quota di partecipazione € 222,50 +Iva al m2, in area libera un lato libero con maggiorazione del 8% per ogni lato libero aggiuntivo. Le tariffe sono da ritenersi valide sempre che l'indice medio di aumento del costo della vita non superi il 10%. Qualora ciò avvenisse l'Organizzatore si riserva il diritto di apportare le variazioni conseguenti, conservando comunque il diritto di ritenere valido e impegnativo il documento di partecipazione ricevuto. La tariffa di partecipazione e l'importo della quota di adesione, oltre a quanto previsto sono inclusive anche dei servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze e avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra disponibile presso la Segreteria, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell'arco dell'intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello

stand ed ogni altra attività connessa. L'espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) che contengono, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell'osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). L'inosservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel Regolamento.

ART. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicate nel documento di partecipazione. Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni: - Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria); - inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale on-line; - fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione. La tariffa, espressa a metro quadrato o a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel Regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono stati forfettizzati i seguenti "servizi tecnici vari irrinunciabili": - allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza impiegata massima fino a 5 kW, - 1 connessione internet Wi-Fi –fornitura estintore a norma di legge, - oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'espositore, - pulizie ordinarie dello stand (spazzo pavimento/aspirazione moquette, spolvero piani di lavoro liberi da ingombri, svuotamento cestini rifiuti solo se lasciati a bordo stand). Successivamente all'accettazione della proposta verrà inviata la fattura d'acconto pari al 30% del valore totale dell'ordinato, oltre IVA sul totale se dovuta, altrimenti il documento di partecipazione non sarà considerato valido. Nel caso in cui l'espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui al presente documento di partecipazione. Qualora il documento di partecipazione venga accettato, l'Organizzatore provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all'acconto. In seguito, l'Organizzatore invierà l'assegnazione dello stand e provvederà all'emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso l'Organizzatore, oltre a essere svincolato da ogni impegno e a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto a incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Organizzatore seguendo l'ordine cronologico dell'arrivo del documento di partecipazione completo del pagamento dell'acconto, sulla base dei dati indicati nel documento di partecipazione, dati che relativamente alla dimensione, posizione e collocamento dello stand desiderato sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore, né possono in alcun modo condizionare il documento di partecipazione. Le assegnazioni sono suscettibili, senza

responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, di variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per cause tecniche o esigenze organizzative. Qualora per cause tecnico-organizzative venga assegnato a un espositore un posteggio con posizione di privilegio (lati liberi) anche se non richiesto, la maggiorazione sui lati liberi deve essere corrisposta. L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare il documento di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l'Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore prima dell'inizio del Salone. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi incluso anche il caso di mancato pagamento - l'Organizzatore potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato i seguenti provvedimenti: - non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato; -rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica; - ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; - ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; -disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione. In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere all'Organizzatore per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione. L'Organizzatore inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. L'Organizzatore, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente sia del lucro cessante.

ART. 5 - FACOLTÀ RECESSO E ABBANDONO

Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (amministrazione.senaf@pec.gruppotecnichenuove.it) entro il 27/11/2026, fermo restando il trattenimento da parte dell'Organizzatore dell'acconto, a titolo di corrispettivo per il recesso e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante - fermo restando l'anzidetta acquisizione da parte dell'Organizzatore dell'acconto, sarà tenuto al pagamento anche dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell'Organizzatore ad ottenere il risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. L'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà l'Organizzatore. Qualora non fosse inviata alcuna comunicazione e l'Espositore non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - fermo restando l'anzidetta acquisizione da parte dell'Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell'acconto – sarà conseguentemente tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all'organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l'acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d'ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

ART.6 - CONSEGNA DEGLI STAND

Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli espositori nel termine che verrà indicato nel "Fascicolo Tecnico" e/o nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5. L'accesso al quartiere fieristico di Bologna, durante le fasi di allestimento e disallestimento, può avvenire solo previo accreditamento dei dati nella sezione Befair dell'area riservata alla quale ciascun espositore potrà accedere a seguito di ricezione di apposito token di accesso per la registrazione che sarà inviato direttamente da BolognaFiere (staff@befair.eu). Dalla pagina PASS del portale Befair l'Espositore potrà autorizzare l'ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc..) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l'Espositore (con il proprio account) che l'Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei propri mezzi e procedere a stampare i pass necessari all'accesso al Quartiere Fieristico nei giorni di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i pass d'ingresso al Quartiere Fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. L'Organizzatore potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

ART. 7 - ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel "Regolamento Tecnico e Moduli Vari" e sul Modulo 0 che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore. Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il "Modulo 0", scaricabile dall'area riservata Espositori nella pagina moduli del sito mecspe.befair.eu . Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore ed a BolognaFiere per l'approvazione il progetto d'allestimento timbrato e firmato da tecnico abilitato oltreché i documenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0". Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul "Modulo 0". Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a BolognaFiere tramite apposita modulistica tecnica reperibile all'indirizzo www.befair.eu. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a BolognaFiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'Espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei summenzionati moduli tecnici. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da BolognaFiere con addebito all'Espositore della tariffa indicata nei summenzionati moduli tecnici. È fatto obbligo all'espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle

prevenzione incendi. L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari". Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Bologna Fiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Tecnico dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00/modulo + IVA o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e allontanarli dal Quartiere Fieristico. In particolare, si raccomanda, di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente asportabili. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", dovesse lasciare il proprio stand incustodito prima dell'orario di chiusura, l'Organizzatore potrà applicare una sanzione fino ad un massimo di € 700,00 + IVA. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, attualmente con un minimo di € 700,00 per ogni 16,00 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni all'uscita agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore; tale autorizzazione non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone. BolognaFiere e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

ART. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente

regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. Gli Espositori possono accedere ai padiglioni della Fiera un'ora prima dell'apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. L'Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone. Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

ART. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITA' DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/ disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva, con espressa esclusione, pertanto, di qualsivoglia obbligazione di custodia in capo all'Organizzatore ed a BolognaFiere. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e l'Organizzatore e a mantenerli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico è esonerata - con l'Organizzatore - da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere e l'Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

ART. 11 - ASSICURAZIONI, ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate con l'Organizzatore: a) Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone – copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione; b) Garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00; c) Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'espositore: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona; d) Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, Bologna Fiere e l'Organizzatore. Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel Fascicolo Moduli Vari della manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la

responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

ART. 12 – RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

ART. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopraindicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. In tal senso, si pattuisce l'espressa esclusione di qualsiasi obbligazione dell'Organizzatore e di BolognaFiere in relazione ai diritti di proprietà intellettuale degli espositori. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore e di BolognaFiere da qualunque onere e/o responsabilità.

ART. 14 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di Bologna Fiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di Bologna Fiere e dell'Organizzatore.

ART. 15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre automontanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc. non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione sia durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In caso di concessione del permesso, il numero massimo di dimostrazioni non potrà essere superiore a quattro nel corso di ogni giornata di manifestazione e ciascuna dimostrazione non potrà avere una durata superiore ai 15 minuti. BolognaFiere e l'Organizzatore si riservano di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intenda azionare. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte. BolognaFiere e l'Organizzatore prenderanno in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente al documento di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa. In ogni caso BolognaFiere e l'Organizzatore non saranno responsabili in alcuno modo anche se hanno rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, in quanto non assumono alcuna obbligazione in relazione ad eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'inosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola rispetto ai quali l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere e dell'Organizzatore per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture, macchinari, ecc. non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

ART. 16 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di

Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione sia per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre, BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare: a) i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari"; b) i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere; c) per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente del fornitore autorizzato da BolognaFiere; d) è consentito l'accesso ai padiglioni ai solo mezzi elettrici; e) il servizio di pulizia degli stand, oltre a quanto compreso nei servizi vari irrinunciabili, dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da Bologna Fiere. L'espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere sia appaltati, sia concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, e in ogni caso esonera BolognaFiere e l'Organizzatore, nonché gli appaltatori e i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

ART. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del catalogo guida on-line e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica o abbreviata) contenute nel documento di partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate entro il 27/11/2026. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password ed Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dello Username che l'espositore ha creato/deciso in autonomia. Il Catalogo Guida on-line della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, privi di ogni autorizzazione. Viene esclusa ogni responsabilità dell'Organizzatore relativamente alla pubblicazione del catalogo on-line contenente i dati anagrafici dell'Espositore e per quanto concerne errate compilazioni da parte dei partecipanti, con riferimento ai quali non assume alcun obbligo di controllo.

ART. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. È esclusa ogni forma pubblicitaria che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. È anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata dall'Organizzatore e a pagamento.

ART. 19 – PARCHEGGI

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori dal parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. BolognaFiere e l'Organizzatore non assumono alcun obbligo di custodia relativamente ai mezzi presenti nel parcheggio, e – pertanto – declinano sin d'ora qualsiasi responsabilità per danni e furti di ogni tipo.

ART. 20 - DIVIETI PARTICOLARI

In particolare, agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dal documento di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nel documento di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Divisione Operations di BolognaFiere;
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione.

A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore e BolognaFiere potranno intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere stesso. Eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo esonero dell'Organizzatore e di BolognaFiere.

ART. 21 - CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING

Durante la fiera potranno essere indetti convegni, concorsi, business meeting e manifestazioni. L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting

programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative tra buyer e espositore non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente tra gli stessi con totale esonero dell'Organizzatore.

ART. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che perciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre, l'Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

ART. 23 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato: a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi atto avente forza di legge o provvedimento governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'evento di forza maggiore impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterrà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione, eventuali acconti e altri importi a saldo), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare la manifestazione, l'Organizzatore, si riserva di trattenere la quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento o restituzione nei confronti dell'Organizzatore, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali successive al verificarsi dell'evento e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere

l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterrà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive. Nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Partecipazione.

ART. 24 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica e dalla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del Foro di Bologna. Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNA FIERE

L'espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Bologna Fiere e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dal- l'espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge – a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ex. artt.13 e 14 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La Società Senaf Srl con sede a Milano, via Eritrea 21, tratterà, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali di dipendenti, collaboratori, rappresentanti o referenti a qualunque titolo dell'Espositore (collettivamente gli "Interessati"). I dati personali degli Interessati saranno raccolti al momento dell'iscrizione ad una delle manifestazioni di cui al presente contratto ovvero durante la partecipazione dell'Espositore alla stessa. I dati personali potranno essere trattati allo scopo di eseguire il presente contratto e permettere la partecipazione dell'Espositore alla manifestazione, utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Con il consenso specifico degli Interessati, inoltre, i loro riferimenti anagrafici, le foto e le immagini riprese durante l'evento, potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del sito internet della fiera di proprietà di Senaf S.r.l o di brochure/opuscoli informativi. Le basi giuridiche dei trattamenti sopra descritti sono: la necessità di eseguire un contratto (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR), la finalità statistica (art. 89 GDPR) ed il consenso per quanto concerne la pubblicazione di foto e immagini sul sito internet o su brochure / opuscoli informativi di Senaf S.r.l. (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali ed informativi, la relativa base giuridica è rappresentata dal

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (allestitori o fiere) alla promozione delle proprie iniziative, dei propri servizi e delle proprie attività simili alla manifestazione cui l'Espositore partecipa nel caso di dati trattati per finalità informative e commerciali (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR e art. 130, comma 4 D.Lgs. 196/2003). Il periodo di conservazione dei dati è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Le immagini degli Interessati saranno invece pubblicate sul sito internet della fiera di proprietà di Senaf S.r.l. fino al termine di 1 (uno) anno dal termine della fiera annuale o 2 (due) anni dal termine della fiera biennale. I dati trattati per finalità informative e commerciali saranno invece conservati sino al termine di 24 (ventiquattro) mesi dal proprio conferimento. Il conferimento dei dati necessari per l'iscrizione è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà compromettere la partecipazione dell'Espositore all'evento. Il consenso alla pubblicazione delle immagini è invece facoltativo e, in mancanza, sarà comunque possibile partecipare all'evento. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. I dati personali degli Interessati, forniti dall'Espositore ovvero dagli Interessati stessi, verranno comunicati a terzi, a Bologna Fiere, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione cui l'Espositore prende parte. Senaf S.r.l. potrà altresì condividere i dati personali degli interessati con soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf S.r.l. Nel caso in cui i dati personali degli Interessati dovessero essere trasferiti in un paese situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 44-50 GDPR, con l'applicazione di garanzie appropriate a tutela dei diritti degli Interessati. I dati personali saranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno protetti con misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, idonee a far fronte ai rischi connessi al trattamento. Gli Interessati potranno esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, ossia potranno chiedere l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come potranno opporsi al trattamento o chiederne la limitazione, oltre che domandare la portabilità dei dati. Gli Interessati potranno esercitare i propri diritti comunicandolo a mezzo posta a Senaf S.r.l. via Eritrea 21 – 20157 Milano o via e-mail: privacy@senaf.it. Potranno, inoltre, rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ("DPO") di Senaf S.r.l. al seguente indirizzo e-mail: dpo@ecoconsult.it. A tutela dei propri diritti gli Interessati potranno, inoltre, esperire un reclamo di fronte all'autorità di controllo competente (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali) o rivolgersi ad una autorità giudiziaria competente. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: (https://www.senaf.it/it/privacy/)

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali: art. 3 (tariffe, pagamenti, clausola risolutiva, clausola solve et repete), art. 4 (assegnazione degli stand - modalità di applicazione delle tariffe di partecipazione), art. 5 (facoltà recesso e abbandono), art. 8 (riconsegna degli stand), art. 10 (sorveglianza contro i furti - responsabilità per furti e danni - esonero di responsabilità di BolognaFiere - clausola di manleva), art. 11 (assicurazioni, esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità), art. 13 (proprietà intellettuale), art. 14 (temporanea importazione), art. 15 (presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento), art. 16 (servizi tecnici), art. 17 (stampati informativi e informazione on-line), art. 19 (parcheggi), art. 21 (convegni, concorsi, business meeting), art. 22 (rinvio, riduzione o sospensione del salone), art. 23 (forza maggiore), art. 24 (disposizioni di carattere generale - elezione di domicilio - norme legislative applicabili - giurisdizione italiana e foro territorialmente competente).

English version

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION in Mecspe

Additive Manufacturing, Automazione e Robotica, Controllo e Qualità, Elettronica Italia, Eurostampi - Plastica, Gomma e Compositi, Fabbrica Digitale, Logistica, Macchine e Utensili, Macchine Lavorazione Lamiera, Materiali non Ferrosi e Leghe, Power Drive, Subfornitura Meccanica, Trattamenti e Finiture.

N.B. - "Organizer" means Senaf S.r.l., with registered office in Via Eritrea 21 - 20157 Milan, which organizes at the BolognaFiere exhibition center the events named: Mecspe, Macchine e Utensili, Trattamenti e Finiture, Materiali lavorazione lamiera, Automazione e Robotica, Controllo e qualità, Logistica, Fabbrica Digitale, Power Drive, Elettronica Italia, Subfornitura Meccanica, Eurostampi – Plastica, Gomma e Compositi, Additive Manufacturing, Materiali non Ferrosi e leghe, which will take place from March 3 to 5, 2027. "Fiere" means BolognaFiere S.p.A., with registered office in Via della Fiera 20, Bologna. The names, graphic symbols and any other distinctive signs identifying the exhibition are registered by the Organizer or Fiere, which, regardless of such protection, hold exclusive rights thereto. Publications bearing the title of the exhibition or that may unlawfully compete with official publications are prohibited. Exhibitors undertake not to use or reproduce drawings without prior authorization from the Organizer and/or Fiere.

ART. 1 - ADMISSION TO THE EXHIBITION

The following may be admitted as exhibitors: A) Italian or foreign companies exhibiting their own products or services falling within the product sectors included in the Exhibition. B) Trade associations, public bodies and organizations which institutionally carry out promotion, study, information and dissemination activities in the sectors involved in the Exhibition. C) Dealers, agents or general representatives, provided that the manufacturing companies do not participate in the Event or only if they provide written evidence that they are authorized to present at the exhibition the products and services of the manufacturing company. General representatives must attach a copy of their mandates to the participation document. The Organizer reserves the right to request from dealers, agents or representatives documentation proving their relationship with the manufacturing company and to carry out direct checks as necessary. Representatives or dealers or agents of national or foreign companies participating in the exhibitions without being authorized by the respective companies shall be deemed directly bound towards the Organizer, who reserves the right to decide at its sole discretion on the acceptance of the participation documents or their presence at the exhibition. The Organizer reserves the right to admit to the Exhibition also Companies, Bodies and Organizations not included in the above paragraphs, as well as to exclude certain services, products or samples from the exhibition, and to prohibit the presentation of the same products, samples or services in more than one stand within the same product sector. The Organizer, upon receipt of the participation document from potential exhibitors (which constitutes an irrevocable contractual proposal), may decide on its acceptance or rejection, evaluating all circumstances useful and relevant to ensure the successful outcome of the event and the progressive qualification of participating exhibitors, while guaranteeing equal access opportunities to all interested economic operators. In particular, the decision regarding acceptance or rejection of the participation document will be taken considering the following circumstances: frequency of participation of exhibitors, existence of any pre-emption rights, chronological priority of participation documents, importance and prestige of the exhibitor, any other fact that may have objective relevance for the selection (such as, for example, violation of exhibition regulations in previous participations, previous or current insolvency, even if settled, conduct which in previous participations caused issues such as to make it appropriate not to accept the participation document, etc.). In light of the above, upon written and duly motivated request, the excluded exhibitor who has received notice of rejection of the participation document may, within seven days from such notice, request the Organizer to state the reasons for such exclusion, and the Organizer, within sixty days following the end of the event, shall provide the reasons that led to the rejection of the participation

document. In case of exclusion, the excluded exhibitor shall only be entitled to reimbursement of any amount paid, without interest or any other compensation. Italian or foreign companies that have had or have ongoing legal disputes with BolognaFiere or the Organizer and its subsidiaries or parent companies, or are insolvent towards them, may not be admitted as Exhibitors.

ART. 2 - PARTICIPATION IN THE EXHIBITION

The submission of the participation document – which must be received by 27/11/2026 duly completed, signed and countersigned – constitutes an irrevocable proposal for the applicant and implies acceptance of these "General Conditions", the "Technical Manual - regulations for participation in the exhibition", the "Exhibition Technical Regulations" and any other rules relating to the organization and operation of the Exhibition and the Exhibition Center. By signing the participation document, the Exhibitor firmly proposes, except as provided in the following art. 7, their participation in the Event under the conditions set out in these "General Terms and Conditions of Participation", undertaking at the same time to comply with all additional conditions contained in the "Technical Manual" and in the "Exhibition Technical Regulations", including: dates and times, equipment, general provisions, service booking forms and any other rule of amendment, integration or derogation that the Organizer may adopt. The participation document, representing a contractual proposal, never binds the Organizer and/or Fiere, which have the right to supplement, modify and cancel previous provisions and to derogate from them, giving notice in the manner deemed most appropriate. These general conditions apply in compliance with mandatory legal provisions. Furthermore, the Exhibition has the right to adopt at any time the measures it deems most appropriate, which the Exhibitor must immediately comply with, regarding fire prevention, workplace hygiene, accident prevention or damage, and the safety of participants and visitors. Such measures may be communicated to Exhibitors by any means and shall prevail over previously adopted general provisions. The applicant is required to provide any further documentation requested in order to decide on the acceptance of the participation document and to verify – at any time – compliance with the conditions of participation in the Exhibition. In case of joint or collective participation, the applicant may not include exhibitors who have been notified by the Organizer as being in breach of requirements or obligations, even for other exhibitions, and in case of failure shall be jointly liable towards the Organizer for compliance with such requirements and obligations. All Italian exhibitors are required to document their registration with the Companies Register of the Chamber of Commerce of their Province. The participation rates are: by 29/05/2026 registration fee 600 +VAT, participation fee € 220 +VAT per m2, in the free area one free side with an increase of 8% for each additional free side. For registrations received after 29/05/2026, registration fee 600 +VAT, participation fee € 222.50 +VAT per m2, in the free area one free side with an increase of 8% for each additional free side. The fees shall be considered valid provided that the average cost-of-living increase index does not exceed 10%. Should this occur, the Organizer reserves the right to apply the consequent variations, while retaining the right to consider the participation document received as valid and binding. The participation fee and the registration amount, in addition to what is provided, also include the services expressly indicated in the General Conditions of Participation as well as complementary events organized by the Organizer such as conventions, conferences and celebratory and social events included in the exhibition program available at the Secretariat, including hospitality for delegations of professional operators and state authorities, Italian and foreign, speakers and lecturers. Exhibitors are required to strictly comply with all applicable regulations regarding the protection of workers' health and safety, as well as compliance with contribution and social security regulations throughout the entire exhibition activity, namely: stand setup, event management, stand dismantling and any related activity. The exhibitor also undertakes to comply with and ensure compliance by all contractors working on its behalf, during stand assembly and dismantling and in relation to any other related activity, with the Exhibition Technical Regulations and the Exhibition Center Regulations (with particular reference to the Safety File), which include, among other things, precautionary safety rules, excluding compliance with specific safety regulations relating to activities entrusted by the Exhibitor to contractors. Failure to comply with the above regulations may result in the immediate disconnection of utilities supplied to the stand. Exhibitors are required to appoint one or more persons responsible for the assigned stand, including for compliance with workplace accident prevention regulations, for the entire duration of their presence in the exhibition center; such appointment must be notified in accordance with the forms and deadlines set out in the Regulations.

ART. 3 - FEES, PAYMENTS, TERMINATION CLAUSE

Participation fees, mandatory services and the registration fee are indicated in the participation document. The participation fee includes the following services: All Risks and Civil Liability insurance (mandatory); inclusion of the company in the official online catalogue; supply of promotional materials (invitations, exhibitor badges and one parking space) produced to promote the exhibition. The fee, expressed per square meter or as a lump sum, includes the cost of renting the exhibition space, including the services expressly indicated in the Regulations, as well as complementary events organized by the Organizer such as conventions, conferences and celebratory and social events included in the exhibition program, including hospitality for delegations of professional operators and state authorities, Italian and foreign, speakers and lecturers. In order to facilitate participation in the Exhibition, the following "mandatory technical services" have been set as a lump sum: electrical connection and testing, with maximum power up to 5 kW, 1 Wi-Fi internet connection, supply of a fire extinguisher compliant with regulations, municipal advertising charges for signs and company name of the exhibitor, standard stand cleaning (floor sweeping/carpet vacuuming, dusting of work surfaces free of clutter, emptying waste bins only if left at the stand perimeter). Following acceptance of the proposal, a deposit invoice equal to 30% of the total value of the order will be issued, plus VAT if applicable; otherwise the participation document shall not be considered valid. If the exhibitor requests invoicing to another party, by virtue of a documented mandate with representation, it shall in any case remain jointly liable for all obligations under this participation document. If the participation document is accepted, the Organizer will send formal confirmation of participation together with an invoice for the deposit amount. Subsequently, the Organizer will assign the stand and issue the balance invoice for the remaining amounts due based on the assigned exhibition space, to be paid within the deadline indicated in the invoice. Exhibitors and any contractors appointed by them will not be allowed access for stand setup unless the exhibition fee has been fully paid. In the event of non-compliance, the Organizer may consider the participation contract terminated without the need for formal notice or court ruling, simply by notifying the interested party. In such case, the Organizer, in addition to being released from any obligation and being entitled to reassign the exhibition space to other applicants, shall have the right to retain any amounts already received and to claim full payment, as a penalty, of the contractual fees, without prejudice to the right to compensation for any further damages.

ART. 4 - ALLOCATION OF STANDS - METHODS OF APPLICATION OF PARTICIPATION FEES

The allocation of stands is carried out by the Organizer following the chronological order of receipt of the participation document complete with payment of the deposit, on the basis of the data indicated in the participation document; such data, with regard to the size, position and location of the desired stand, are to be considered purely indicative and do not bind the Organizer in any way, nor may they in any way condition the participation document. Allocations may, without any liability on the part of the Organizer, be subject to changes and modifications required for technical reasons or organizational needs. If, for technical-organizational reasons, an exhibitor is assigned a stand with a privileged position (open sides) even if not requested, the surcharge for open sides must be paid. The allocation of stands is the exclusive and autonomous responsibility of the Organizer. Any indications or specific requests made by the Exhibitor shall be considered purely indicative, cannot bind or condition the participation document and are therefore considered as not made. Furthermore, the Organizer shall have the right to relocate, reduce the stand already assigned, or transfer it to another exhibition area, without any right of the participant to compensation or indemnity of any kind. However, the Organizer shall notify the Exhibitor before the start of the Exhibition. In the event of non-compliance with the provisions of these regulations and failure to fulfill the obligations set out in this contract – including the case of non-payment – the Organizer may, taking into account the seriousness of the matter, adopt the following measures against the Exhibitor concerned: not activating ancillary services including all utilities necessary for the proper functioning of the assigned exhibition space; refusing delivery of parking passes, exhibitor badges, visitor tickets supplied, and any other material related

to participation in the Exhibition; ordering the immediate removal of unauthorized products, with the right of direct and immediate intervention in case the Exhibitor fails to comply promptly, without prejudice to further measures; ordering the immediate closure of the stand, with the right of direct and immediate intervention in case the Exhibitor fails to comply promptly, without prejudice to further measures; arranging the exclusion of the Exhibitor from subsequent editions of the Exhibition. In no case shall the Exhibitor be entitled to refunds or compensation of any kind and shall in any case remain obliged to pay the Organizer in full the amount relating to participation fees. The Organizer shall also in any case be entitled to claim compensation for damages and expenses incurred for the preparation of materials supplied to the Exhibitor, possibly not delivered due to the removal of exhibited products and/or the closure of the stand and/or for the possible preparation of the space for use, including its assignment to another Exhibitor. By virtue of the above breaches, the Organizer may claim full compensation for damages suffered, including both actual loss and loss of profit.

ART. 5 - RIGHT OF WITHDRAWAL AND ABANDONMENT

The participant who, due to legitimate and proven supervening impossibility, is unable to take part in the Exhibition, may withdraw from the contract by documenting such impediment and notifying the Organizer by registered letter with return receipt or via certified email (amministrazione.senaf@pec.gruppotecnichenuove.it) by 27/11/2026, without prejudice to the Organizer retaining the deposit as consideration for the withdrawal and without prejudice to any further right to compensation for greater damages. If, on the other hand, such notice is sent after the above deadline, the participant – without prejudice to the Organizer retaining the deposit – shall also be required to pay the full participation fee, without prejudice to the Organizer's right to compensation for any further direct and indirect damages. The Organizer may in any case dispose of the stand, including assigning it to other Exhibitors. The Organizer shall judge the validity of the reasons preventing participation. If no notice is given and the Exhibitor does not set up its stand, it shall be considered in default in all respects and – without prejudice to the Organizer retaining the deposit as partial compensation – shall be required not only to pay the balance of the participation fee but also to reimburse direct and indirect damages suffered by the Organizer. Without prejudice to the above, also in this case the Organizer may dispose of the stand, including assigning it to other Exhibitors. The Organizer may withdraw at its discretion from the participation contract up to two weeks before the opening date of the Exhibition and – for reasons relating to the organization of the event and its proper conduct – up to the opening day. In such case, the Organizer shall not be required to provide any indemnity or compensation, but must return the deposit and any sums already collected, with any further claim and any form of interest expressly excluded.

ART. 6 - DELIVERY OF STANDS

The reserved areas will be made available to exhibitors within the timeframe indicated in the "Technical Manual" and/or in the "Exhibition Technical Regulations". Their setup must be completed by the day preceding the opening of the Exhibition and, failing this, the contract may be terminated for default of the participant with the same procedures and consequences referred to in art. 5. Access to the Bologna exhibition center, during the setup and dismantling phases, may take place only after accreditation of data in the Befair section of the reserved area to which each exhibitor may access upon receipt of a specific access token for registration that will be sent directly by BolognaFiere (staff@befair.eu). From the PASS page of the Befair portal, the Exhibitor may authorize access to the Exhibition Center to any appointed companies (stand builders, suppliers, couriers, etc.) by assigning them a file. The Appointed Parties will receive an automatic email from the system with credentials to access the Pass portal. It should be noted that in Pass, both the Exhibitor (with its own account) and the Appointed Party (with its own account) may enter the names of their personnel and vehicle license plates and proceed to print the passes necessary for access to the Exhibition Center during setup and dismantling days. If Exhibiting/Appointed companies do not view the documentation published therein, including the D.U.V.R.I., they will not be able to print the access passes to the Exhibition Center. The Exhibitor is responsible for ensuring that the companies acting on its behalf meet the required technical and professional qualifications. The Organizer may define, also for the purposes of workplace safety regulations, specific criteria for access to the Exhibition Center during setup works as well as limit

vehicle access and/or provide for charges in the event of vehicles remaining beyond the spaces and/or times defined by the Organizer. In particular, if vehicles remain within the Exhibition Center for more than two hours, an amount of €500.00 plus VAT may be charged to the Exhibitor through whose password the vehicle was accredite

ART. 7 - STAND FITTINGS

Stand fittings must be contained within the stand area, as better specified in the Exhibition Technical Regulations and Various Forms, and their height must not exceed the limit set out in the aforementioned Regulations. Stand fittings, regardless of their size, are classified as Standard and Non-Standard according to the characteristics detailed in the "Technical Regulations and Various Forms" and in Form 0, which is hereby fully referred to and accepted by the Exhibitor. For the construction of any stand fitting, it is mandatory to submit to BolognaFiere "Form 0", downloadable from the Exhibitors' reserved area in the forms section of the website mecspe.befair.eu. For non-standard fittings, the Exhibitor is required to submit to the Organizer and BolognaFiere for approval the stand design stamped and signed by a qualified technician, as well as the documents required by the "Exhibition Technical Regulations and Form 0". All the above documents must be sent no later than the deadline established in the "Exhibition Technical Regulations"; otherwise, an amount of €500.00 plus VAT will be charged to the Exhibitor in addition to any costs indicated in "Form 0". If the Exhibitor does not have a non-standard stand design signed by a qualified technician, it is possible to request prior verification from BolognaFiere through the appropriate technical forms available at www.befair.eu. For non-standard structures, if the relevant design stamped and signed by a qualified technician is not submitted to BolognaFiere, verification and validation will be carried out ex officio, with a charge to the Exhibitor up to a maximum equal to double the fee provided for the service indicated in the aforementioned technical forms. It is also specified that for non-standard fittings, testing carried out exclusively by BolognaFiere is mandatory, with the relevant charge to the Exhibitor as indicated in the aforementioned technical forms. The Exhibitor is required to keep fire extinguishers in adequate quantity and quality, as supplied by BolognaFiere, in a visible and accessible position within the stand. Stand fittings and related systems must be constructed in a workmanlike manner, in compliance with accident prevention and fire prevention regulations. The Exhibitor undertakes to comply with the regulations relating to public entertainment venues and to adhere to all provisions and formalities set out in the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms". BolognaFiere may request the intervention of the Supervisory Commission for public entertainment venues. Failure to comply with the provisions detailed in the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms" shall entitle BolognaFiere to close the exhibition space and/or adopt the most appropriate measures to ensure safety conditions, without prejudice to the civil and criminal liability of the Exhibitor. BolognaFiere reserves the right to have stand fittings and systems that do not comply with the above provisions modified or renewed. Any responsibility regarding the structural stability of the fittings, the execution and operation of the systems, and any damage that may be caused to persons or property of BolognaFiere or third parties shall be borne exclusively by the Exhibitor. Failure to comply with these rules and those contained in the Technical Regulations entitles BolognaFiere to take precautionary measures against the company, for example in the case of irregular fire safety conditions, which may result, if additional safety measures are adopted, in the charging of the corresponding costs, preliminarily estimated at not less than €300.00 per module plus VAT, or in the order for partial or total dismantling of the stand and the declaration of the stand as unusable. Failure to comply with safety regulations may result in reporting to the judicial authority.

ART. 8 - RETURN OF STANDS

At the end of the exhibition and not before, Exhibitors must proceed with the removal of the products and materials installed by them and remove them from the Exhibition Center. In particular, it is recommended to remove from the stands all valuable, fragile and easily removable items. The clearing of the stands must be completed by the date indicated in the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms File"; should the Exhibitor leave its stand unattended before the closing time, the Organizer may apply a penalty up to a maximum of €700.00 + VAT. The Exhibitor is required to return the stand in the condition in which it was assigned. During all phases of the exhibition, it is forbidden to abandon waste materials and/or refuse in the exhibition areas and in the Exhibition Center. Residual materials from setup and dismantling activities must be disposed of by the Exhibitor and/or its appointed parties, and the aisles of the halls must be kept free from

any type of residual material or obstruction. As required by environmental protection regulations, Exhibitors are obliged to declare how they intend to manage setup waste by completing the mandatory exhibition forms. In the event of failure to comply with dismantling deadlines and/or inactivity by the Exhibitor in clearing the area, the Exhibitor hereby gives irrevocable consent for the Organizer to proceed ex officio, considering any remaining materials on the stand as waste to be disposed of in public landfills, and the Exhibitor shall be required to reimburse all direct and indirect costs incurred for the clearing, currently with a minimum of €700.00 for every 16.00 sqm of surface, without prejudice to compensation for any further damages. Exit authorizations may not be issued to Exhibitors who have not settled all outstanding debts, direct or indirect, with the Organizer; such authorization shall not constitute proof of payment of the amounts due for participation in the Exhibition. BolognaFiere and the Organizer assume no responsibility for goods, materials or anything else left unattended by Exhibitors in the Exhibition Center.

ART. 9 - ACCESS TO THE EXHIBITION CENTER

The Exhibition is open only to interested economic operators holding the required entry document, every day according to the timetable established by the Organizer, who reserves the right to modify it even during the Exhibition. To allow free access of Exhibitors and their staff to the Exhibition, the Organizer will issue specific badges, whose regulation is provided in the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms File" and whose use implies acceptance of these regulations. The Exhibitor is in any case fully responsible for the conduct of those to whom entry badges are provided, as well as for the conduct of its employees, assistants and collaborators in carrying out their duties. Exhibitors may access the Exhibition halls one hour before opening to the public and must leave the halls at closing time. The Organizer may, upon request, authorize extended access. Within the Exhibition Center it is strictly forbidden for anyone to promote offers or collections for recognized institutions, fundraising, political, religious or partisan propaganda, or to carry out activities not related to the purposes of the Exhibition. It is understood that access procedures, technical provisions, stand assembly and dismantling activities and, in general, the conduct of the Exhibition may be subject to changes and/or revisions following any regulatory provisions that may be introduced.

ART. 10 - SURVEILLANCE AGAINST THEFT - LIABILITY FOR THEFT AND DAMAGE - DISCLAIMER OF LIABILITY OF BOLOGNAFIERE - INDEMNITY CLAUSE

During opening hours of the halls, the Exhibitor must supervise its stand directly or through its staff. The Exhibitor is required to staff the exhibition space with its own personnel throughout the entire duration of the exhibition. The Exhibitor is the sole custodian, for the entire duration of the exhibition (including setup and dismantling periods), of all materials, goods and furnishings present in the exhibition space, with express exclusion of any custody obligation on the part of the Organizer and BolognaFiere. As custodian of the exhibition space, the Exhibitor undertakes to indemnify BolognaFiere and the Organizer both substantively and procedurally and to hold them harmless from any loss, damage, liability, cost or expense, including legal fees, arising from the use of the stand and the assigned exhibition space. BolognaFiere, while providing throughout the duration of the Exhibition and for all days scheduled for setup and dismantling a general day and night surveillance service within the Exhibition Center, is exempt – together with the Organizer – from any and all liability for theft and/or damage that may occur to the detriment of the Exhibitor. The Exhibitor shall also be liable towards BolognaFiere and the Organizer for all direct and indirect damages attributable for any reason to itself or to personnel acting on its behalf (including damages caused by fittings or systems carried out independently or by third parties appointed by it, even if tested by BolognaFiere).

ART. 11 - INSURANCE, DISCLAIMERS, ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS OF LIABILITY

The Exhibitor shall benefit from the following insurance policies taken out by BolognaFiere and agreed with the Organizer: a) All Risks coverage (including fire and theft) for material and direct damage to furnishings, fittings, equipment and goods in the stand, excluding money, valuables and similar items and excluding software installed on electronic equipment, as well as excluding damages due to non-use of furnishings, fittings, equipment and goods during the Exhibition – coverage €40,000.00 on a first loss basis (including fire and theft), with an absolute deductible of €300.00 for each claim, increased to €600.00 for damages occurring after the closing of the exhibition; b) Third Party Liability coverage, including fire damage: overall limit €50,000,000.00; c) Employers' Liability coverage for the Exhibitor's employees: limit per claim €3,000,000.00 with a sub-limit of €2,000,000.00 per person; d) Waiver by the Insurer of any right of recourse against all Exhibitors, BolognaFiere and the Organizer. The above insurance coverages are governed by the conditions and limitations that the Exhibitor may request from the Exhibition Secretariat, and which will be indicated in the form contained in the Various Forms File of the exhibition. Such coverages do not exclude the Exhibitor's liability for all risks that, according to the Exhibitor's independent assessment, are not covered or exceed the above coverage limits. The Exhibitor must therefore arrange appropriate supplementary insurance coverage. In particular, due to the presence of a video surveillance system, the Exhibitor acknowledges that, in the event of theft, the report to the Public Authority must be submitted to the Insurer within seven days from the end of the exhibition and that failure to comply with this deadline may result in the loss of the right to compensation. The Insurer will also handle claims management and settlement procedures at the end of the exhibition. In any case, the Exhibitor undertakes to include in the supplementary coverages the waiver by the insurer of any right of recourse against Exhibitors, the Organizer and BolognaFiere, failing which it shall hold them harmless from any action brought against them. Having acknowledged the above, the Exhibitor (also on behalf of its collaborators or appointees) expressly releases the Organizer and BolognaFiere from any liability for losses or damages that may occur for any reason in the assigned exhibition space, during the Exhibition or during the setup and dismantling of the stand, and for everything contained therein, and assumes responsibility for any damage caused also to third parties arising from the management of the exhibition space or from what is introduced therein, not covered under the terms and conditions indicated above or activated by the Exhibitor itself. BolognaFiere and the Organizer disclaim any liability for consequential damages, loss of image, loss of turnover, etc. Also for direct damages, the Exhibitor accepts that the Organizer and BolognaFiere limit their liability to the limits and maximum amounts of the insurance coverages indicated above. The Exhibitor accepts such limitations of liability.

ART. 12 – CLAIMS

Any claims relating to the organization and execution of the Exhibition must be immediately notified in writing to the Organizer and in any case within seven days from the end of the Exhibition. Claims submitted thereafter shall not give rise to any dispute with the Organizer.

ART. 13 - INTELLECTUAL PROPERTY

The products and goods on display as well as the stands hosting them may not be photographed, drawn or otherwise reproduced without the authorization of the respective Exhibitors and of the Organizer. The Organizer and BolognaFiere nevertheless reserve the right to photograph, reproduce, disseminate and authorize the photographing, reproduction and dissemination of general and detailed internal and external views, including their sale. No use shall be made in contexts prohibited by law or that may harm decorum and dignity. The posing and use of images for the above purposes are to be considered entirely free of charge. The Exhibitor assumes full responsibility regarding ownership of rights relating to trademarks and other distinctive signs, patents, industrial inventions, industrial designs, and copyrights concerning the products and/or machinery exhibited. The Exhibitor therefore indemnifies the Organizer from any burden and liability in the event of violation of the aforementioned rights and in any case of violation of competition law towards other Exhibitors or third parties in general. In this regard, it is expressly agreed that any obligation of the Organizer and BolognaFiere in relation to the intellectual property rights of exhibitors is excluded. Any disputes in this regard between Exhibitors or between Exhibitors and third parties must therefore be resolved

directly between them, with the Organizer and BolognaFiere being exempt from any obligation and/or liability.

ART. 14 - TEMPORARY IMPORTATION

The temporary importation of goods or items of foreign origin for exhibition as samples during the Exhibition must be carried out at the Exhibitor's expense – through the official freight forwarder of BolognaFiere, in accordance with the procedures set out in the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms File", with exemption from any liability for the actions of the official freight forwarder also towards BolognaFiere and the Organizer.

ART. 15 - PRESENTATION OF PREFABRICATED STRUCTURES, CRANES, SCAFFOLDING, ETC. AND REGULATION OF MACHINERY DISPLAYED IN OPERATION

For the exhibition of prefabricated structures, self-erecting tower cranes and similar equipment, scaffolding, temporary frameworks and structures in general, the Exhibitor, in addition to ensuring full and scrupulous compliance with all safety regulations, legal provisions, regulatory requirements, best technical practices, as well as those dictated by experience and prudence, throughout the entire period of presence in the Exhibition Center, undertakes also to strictly comply with the instructions of BolognaFiere. Machinery must be installed in a manner consistent with its normal use and must comply with accident prevention regulations and all other legal, regulatory and technical requirements. Prefabricated structures, cranes, scaffolding, machinery, etc. may not be exhibited unless they comply with accident prevention regulations and all other legal, regulatory and technical requirements and must be accompanied by the required administrative documentation from the competent Authorities. During assembly, dismantling and installation, as well as throughout their presence in the Exhibition Center, adequate protections must be adopted for prefabricated structures, cranes, scaffolding and machinery to ensure the safety of third parties present in the Exhibition Center and the public. Products falling within the above categories may not be operated, unless a written exemption is granted by the Operations Division of BolognaFiere, provided that this does not cause danger or disturbance. In any case, the Exhibitor is required to equip them with all devices necessary to prevent accidents, excessive noise, unpleasant odors, emissions of gases and liquids; they may not be operated, within the halls, by internal combustion engines and must not involve the use of fuels or gas cylinders. In case of authorization, the maximum number of demonstrations may not exceed four per day during the exhibition and each demonstration may not last more than 15 minutes. BolognaFiere and the Organizer reserve the right to decide, at their sole discretion, on the authorization request submitted by the Exhibitor, as well as to identify specific and limited areas to be allocated to machinery that the Exhibitor intends to operate. Any product not approved in Italy or not compliant with Italian regulations must be exhibited with indication of the countries for which it is intended or for which it has been approved and, without prejudice to the safety provisions set out above, may be operated only in specially designated areas. BolognaFiere and the Organizer will consider only those exemption requests submitted together with the participation document and accompanied by the relevant technical and administrative documentation. In any case, BolognaFiere and the Organizer shall not be liable in any way even if they have granted authorization for the operation of the exhibited products, as they assume no obligation with regard to any injuries and/or damages that may occur to third parties as a result of the operation of the exhibited products and of non-compliance or violation of the aforementioned rules and instructions, for which the Exhibitor assumes full civil and criminal liability. The right of BolognaFiere and the Organizer to intervene directly to arrange or carry out the closure of the exhibition space and the removal from the Exhibition Center of any structures, machinery, etc. that do not comply with the above provisions or are used in violation thereof remains unaffected.

ART. 16 - TECHNICAL SERVICES

At the request of Exhibitors, and in compliance with the provisions contained in the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms File", BolognaFiere will provide Exhibitors with electricity services both for lighting and power, as well as water and compressed air services. Furthermore, BolognaFiere reserves the right to activate, subcontract or grant exclusive rights for any service it deems useful to participants, establishing the methods of provision. In particular: a) connections and disconnections between electrical or water systems built by Exhibitors and, respectively, the distribution box and water outlets, may be carried out exclusively by companies authorized by BolognaFiere, which will verify compliance with the "Exhibition Technical Regulations and Various Forms File"; b) connections and disconnections of telephone equipment may be carried out only by the supplier authorized by BolognaFiere; c) for all handling, transport, loading and unloading operations, Exhibitors must exclusively use the supplier authorized by BolognaFiere; d) access to the halls is permitted only to electric vehicles; e) stand cleaning services, in addition to what is included in the mandatory services, must be carried out at the Exhibitor's expense and care through its own personnel or by using the company authorized by BolognaFiere. The Exhibitor acknowledges that the "services" (whether managed directly by BolognaFiere, subcontracted or granted on an exclusive basis) ensure regular performance within the scope of normal use by individual users, and in any case releases BolognaFiere and the Organizer, as well as service contractors and concessionaires, from any liability for any irregularities in the provision of such services.

ART. 17 - INFORMATION MATERIAL AND ONLINE INFORMATION

The Organizer reserves the right to prepare the online guide catalogue and to disseminate information (also in summary or abbreviated form) contained in the participation document, regarding Exhibitors and the products and/or services presented by them, as well as anything else exhibited or presented, using the means and communication techniques deemed most appropriate, without any liability for omissions, errors or malfunctions. The data reported will refer to participation applications received and accepted by 27/11/2026. This does not affect the Organizer's right to modify stand allocation. The above also applies to the content of other information forms signed by the Exhibitor or its representative and made available to the Organizer also through IT tools. The Organizer reserves the right to provide, on the exhibition website, areas reserved for each Exhibitor, which the Exhibitor may access with personal Username and Password to upload, send or modify information regarding its company. The Exhibitor is solely responsible for the content entered in its reserved area and for the correct use, including by third parties, of the Username and Password independently created. The online Guide Catalogue of the exhibition is the only official publication of the organizers. Any other publication of an advertising nature, except for official ones by the Organizer, is produced on the initiative of private parties without any authorization. Any liability of the Organizer regarding the publication of the online catalogue containing the Exhibitor's data and with respect to incorrect completion by participants is excluded, and no verification obligation is assumed in this regard.

ART. 18 - PAID ADVERTISING FORMS

While the Exhibitor is granted the widest freedom to carry out activities within the stand, outside the assigned exhibition area any form of advertising and promotion must be carried out exclusively through the Organizer or its concessionaires and is subject to payment of the relevant fee and taxes. Any form of advertising that causes disturbance or that establishes direct comparison with other Exhibitors or that may harm the spirit of commercial hospitality of the exhibition is prohibited. Parking of vehicles displaying brands or advertising in the parking areas of the exhibition center is also prohibited unless expressly authorized by the Organizer and subject to payment.

ART. 19 – PARKING

Access to the parking lots arranged for Exhibitors will be allowed – until all available spaces are occupied – exclusively to vehicles bearing the specific pass issued by the Organizer, and parking is permitted only in the designated areas and only during the opening hours of the Venue. Parking of commercial vehicles and trucks of any kind inside the Venue is strictly prohibited, even for brief periods. It is also strictly forbidden to park cars outside the allowed spaces and after the closing hours of the Venue. In case of non-compliance with these provisions, BolognaFiere or the Organizer may have the vehicle removed from the parking lot, at the risk and expense of the Exhibitor to whom the pass was issued and the vehicle owner, who will remain jointly responsible with the Exhibitor for the related costs. Each occupant of the vehicles must carry a valid document for access to the Exhibition Venue. BolognaFiere and the Organizer assume no obligation of custody regarding vehicles present in the parking lot and therefore disclaim any responsibility for damage or theft of any kind.

ART. 20 – SPECIAL PROHIBITIONS

Exhibitors are specifically prohibited from carrying out any sale with immediate delivery of goods on site to the buyer, except for editorial products and software; transferring or exchanging, even partially, the stand; displaying prices, except in sectors where the Organizer allows it; exhibiting products inconsistent with the merchandise category of the stand as shown in the participation document; displaying signs, samples, or products, even indicative, on behalf of companies not listed in the participation document and not represented; any form of advertising outside their own stand and in the Exhibition Venue, with distribution of advertising material allowed only within their own exhibition area; using their own forklifts and lifting equipment inside the Venue; using any type of REMOTELY PILOTED AIRCRAFT (RPA) within the Venue, unless derogation is requested from the BolognaFiere Operations Division, which reserves the right to evaluate, under current regulations, the possibility of use according to agreed procedures; organizing any kind of show or entertainment, even if limited to the stand or aimed at product presentation, without prior authorization from the Organizer and the BolognaFiere Operations Division; and engaging in any form of unfair competition among participants. To this end, the Exhibitor agrees to accept, for exhibition purposes and to ensure the correct conduct of the event, all measures that the Organizer and BolognaFiere may take to ensure the immediate cessation of any possible unfair competition, or to protect other exhibitors, the Organizer, and BolognaFiere itself. Any disputes between Exhibitors regarding unfair competition must be resolved directly between the Exhibitors themselves, with complete exemption of the Organizer and BolognaFiere.

ART. 21 – CONFERENCES, COMPETITIONS, BUSINESS MEETINGS

During the fair, conferences, competitions, business meetings, and events may be organized. The Organizer cannot be held responsible in any way if one or more scheduled business meetings do not take place, or if negotiations between buyers and exhibitors fail; all relations between them must be managed exclusively by the parties themselves with total exemption of the Organizer.

ART. 22 – POSTPONEMENT, REDUCTION OR SUSPENSION OF THE FAIR

It is the discretionary and unquestionable right of the Organizer to make changes to the dates of the Fair, without the Exhibitor being able to withdraw or otherwise terminate the contract and release themselves from their commitments. Furthermore, the Organizer may reduce the Fair or cancel it in whole or in part, without being obliged to pay any compensation, penalties, or damages. In such cases, the Organizer shall communicate the changes made in writing, by registered letter, PEC (certified email), or other suitable means, at least 20 days before the scheduled start date of the event.

ART. 23 – FORCE MAJEURE

Force majeure is considered the occurrence of an event or circumstance ("Force Majeure Event") that prevents the performance of one or more contractual obligations, if and to the extent that it is proven: a) that the impediment is beyond reasonable control; b) that it could not have reasonably been foreseen at the time of the contract; and c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome. Conditions (a) and (b) are considered met, unless proven otherwise, in the presence of the following events: war (declared or not), invasions, acts of foreign enemies, extensive military mobilization nationally or internationally; civil wars, riots, rebellions, and/or revolutions, uprisings, acts of terrorism, sabotage or piracy; embargoes; need to comply with any law or government order, expropriation, requisition, nationalization; plague, epidemics, pandemics, natural disasters or extreme natural events in general; explosions, fires, destruction of equipment, prolonged interruption of transport, telecommunications, information systems, or energy; boycotts, strikes and lockouts, occupation of premises. In the event of any Force Majeure Event, the Organizer will be exempt from the obligation to perform contractual obligations and from any liability for damages or any remedy for contractual non-performance, from the moment the force majeure event prevents performance, provided notice is given to the other party without delay. In the absence of timely communication, the exemption will take effect from the moment the communication reaches the other party, which may suspend its obligations from the date of the communication. If, due to a Force Majeure Event, it is necessary to postpone the Fair, the Organizer will retain amounts already received (e.g., registration fees, any deposits, and other amounts due), which may be used by the Exhibitor – without any guarantee on fee variation – for participation in the event on the new dates, partially derogating from the provisions of articles 1256, 1463, 1464, and 2033 of the Civil Code. If, due to a Force Majeure Event, it is necessary to cancel the event, the Organizer reserves the right to retain the registration fee paid by exhibitors as reimbursement of the organizational expenses actually incurred, without them being able to claim any compensation or refund from the Organizer. In the case of a Force Majeure Event, the Exhibitor will be exempt from performing contractual obligations following the event and from any liability for damages or any remedy for non-performance, from the moment the impediment prevents performance, provided it is duly reported to the Organizer without delay. In the absence of timely communication, the exemption will take effect from the moment the communication reaches the other party, which may suspend performance of its obligations from the date of the communication. If the Exhibitor is unable to attend the Event due to a Force Majeure Event, the Organizer will retain amounts already received (e.g., registration fees and any deposits), which may be used by the Exhibitor – without any guarantee on fee variation – for participation in future editions. In the event of Force Majeure, the deadlines for communication set forth in Article 22 of the General Conditions of Participation shall not apply.

ART. 24 – GENERAL PROVISIONS – ELECTION OF DOMICILE – APPLICABLE LEGISLATION – ITALIAN JURISDICTION AND COMPETENT COURT

The Exhibitor is obliged to comply with the requirements issued by the Public Security Authorities and those responsible for fire prevention, accident prevention, and supervision of premises open to the public toward BolognaFiere. The Exhibitor and third parties acting on their behalf within the Exhibition Venue must use personnel with an employment relationship, either subordinate or self-employed, meeting the requirements of current laws (regarding social security, insurance, taxes, etc.). The Exhibitor elects their domicile, for all legal purposes, at the Organizer's headquarters and accepts, exclusively, Italian jurisdiction and the exclusive competence of the Court of Bologna. The relationship between the Organizer, the Exhibitor, and any third parties is governed exclusively by Italian law.

ART. 25 - RELATIONS WITH BOLOGNA FIERE

The exhibitor acknowledges that the event will take place at the Bologna Fiere exhibition center and undertakes to observe and ensure that their employees and collaborators observe the regulatory provisions issued by BolognaFiere. Any right of the exhibitor shall be borne solely and exclusively by the Organizer, while any and all obligations of conduct assumed by the exhibitor shall be understood as extended also in favor of BolognaFiere, which will therefore be entitled—in the case of non-compliance with such obligations, any of its regulatory provisions, and any law—to intervene directly, also acting with its own service personnel within the exhibition center.

ART. 26 - PROCESSING OF PERSONAL DATA

Information on the processing of personal data pursuant to Articles 13 and 14 of the European General Data Protection Regulation No. 2016/679 – GDPR. Senaf Srl, with headquarters in Milan, via Eritrea 21, will process, as data controller, the personal data of employees, collaborators, representatives, or contacts in any capacity of the Exhibitor (collectively the "Data Subjects"). The personal data of the Data Subjects will be collected at the time of registration for one of the events referred to in this contract or during the Exhibitor's participation in the same. Personal data may be processed in order to execute this contract and allow the Exhibitor to participate in the event, and used for statistical purposes and informational and commercial activities. With the specific consent of the Data Subjects, their personal details, photos, and images recorded during the event may also be published and/or included on the exhibition's website owned by Senaf S.r.l. or in brochures/informational leaflets. The legal bases for the processing described above are: the necessity to execute a contract (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR), the statistical purpose (art. 89 GDPR), and consent regarding the publication of photos and images on the website or in brochures/informational leaflets of Senaf S.r.l. (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). Regarding the use of personal data for commercial and informational purposes, the legal basis is represented by the legitimate interest of the data controller or third parties (exhibitors or fairs) in promoting their initiatives, services, and activities similar to the event in which the Exhibitor participates (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR and art. 130, paragraph 4 D.Lgs. 196/2003). The retention period of the data is defined based on legal and regulatory obligations. The images of the Data Subjects will be published on the exhibition website owned by Senaf S.r.l. until 1 (one) year from the end of the annual fair or 2 (two) years from the end of the biennial fair. Data processed for informational and commercial purposes will be retained until 24 (twenty-four) months from their provision. The provision of data necessary for registration is mandatory as required by legal and contractual obligations, and any refusal to provide them or subsequent processing may compromise the Exhibitor's participation in the event. Consent to the publication of images is optional and, if not provided, participation in the event will still be possible. Moreover, the Data Subject undertakes to communicate any changes to such data. The personal data of the Data Subjects, provided by the Exhibitor or the Data Subjects themselves, will be communicated to third parties, to Bologna Fiere, and to all those whose services are related and necessary for the execution of the event in which the Exhibitor participates. Senaf S.r.l. may also share the personal data of the Data Subjects with entities acting as data processors. The updated list of data processors is available at Senaf S.r.l. In the event that the personal data of the Data Subjects are transferred to a country outside the European Economic Area ("EEA"), the transfer will comply with the provisions of Articles 44-50 GDPR, applying appropriate safeguards to protect the rights of the Data Subjects. Personal data will be processed both manually and electronically and will be protected with security measures, both technical and organizational, suitable to address risks related to the processing. Data Subjects may exercise at any time all rights under Articles 15 to 22 of the GDPR, i.e., they may request access to the data, rectification, or deletion, as well as oppose processing or request its limitation, and request data portability. Data Subjects may exercise their rights by sending a letter to Senaf S.r.l., via Eritrea 21 – 20157 Milan, or by e-mail: privacy@senaf.it. They may also contact the Data Protection Officer ("DPO") of Senaf S.r.l. at the following e-mail address: dpo@ecoconsult.it. To protect their rights, Data Subjects may also file a complaint with the competent supervisory authority (for Italy, the Data Protection Authority) or turn to a competent judicial authority. For more information on data usage, visit: (https://www.senaf.it/it/privacy/)

SPECIFIC APPROVAL

The following contractual clauses are specifically approved pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code: art. 3 (fees, payments, termination clause, solve et repete clause), art. 4 (allocation of stands – application methods of participation fees), art. 5 (right of withdrawal and

abandonment), art. 8 (return of stands), art. 10 (surveillance against theft – responsibility for theft and damage – exemption of BolognaFiere – hold harmless clause), art. 11 (insurance, exemptions, assumptions, and limitations of liability), art. 13 (intellectual property), art. 14 (temporary import), art. 15 (presentation of prefabricated structures, cranes, scaffolding, and operation of exhibited machinery), art. 16 (technical services), art. 17 (informational prints and online information), art. 19 (parking), art. 21 (conferences, competitions, business meetings), art. 22 (postponement, reduction, or suspension of the exhibition), art. 23 (force majeure), art. 24 (general provisions – election of domicile – applicable legislative rules – Italian jurisdiction and competent court).